

Triuggio, 31 Gennaio 2019

A TUTTI I SOCI

Modalità di presentazione candidatura alla carica di Amministratori e Sindaci

Si ricorda che nella prossima Assemblea dei Soci si provvederà al rinnovo delle cariche sociali in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale.

Come comunicato durante l'Assemblea dei soci del 14/12/2018 non hanno applicazione i Capi VII e VIII del nuovo Regolamento Elettorale ed Assembleare approvato dalla stessa Assemblea, pertanto si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento approvato a Maggio 2014 - Sezione II artt. 15,16,17,18,19,19 bis.

I soci che volessero presentare la propria candidatura alla carica di Amministratore o Sindaco devono:

- Richiedere alla propria filiale i modelli per la candidatura alla carica prescelta;
- Compilarli in ogni parte e debitamente firmarli;
- **Entro e non oltre il 28 febbraio 2019**, presentarlo alla Presidenza della Banca in Via S. Biffi 8 Triuggio o inviarlo a mezzo raccomandata R.R. a:

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro

Via S. Biffi 8 – 20844 Triuggio (MB)

Si ricorda che ogni candidatura ad Amministratore deve essere presentata da un numero di soci sostenitori non inferiore a 15. Lo Statuto Sociale e i Regolamenti (Consulta soci, Elettorale ed Assembleare) sono a disposizioni nelle filiali e sul sito Internet www.bccvalledellambro.it

Cordiali saluti.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO

Il Presidente
Camagni Silvano

Allegati:

- Estratto del regolamento assembleare approvato dall'assemblea dei soci
- Moduli di presentazione della candidatura di Amministratore
- Moduli di presentazione della candidatura di Sindaco
- Modulo sottoscrizione candidature

Estratto del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci in data
23 maggio 2014

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Entro la fine di gennaio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Conformemente al primo comma dell'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

Articolo 16 (Commissione elettorale)

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione incarica, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente regolamento, una commissione elettorale composta dai membri della consulta soci e dal presidente del consiglio di amministrazione uscente.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

I membri della commissione elettorale, ad esclusione del presidente del consiglio di amministrazione uscente, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge l'assemblea.

Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19 del presente regolamento;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e deve essere riportata in calce la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale i crediti formativi fissati dal regolamento nazionale emanato da Federcasse. Il Consiglio Nazionale di Federcasse

attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Al fine di favorire una composizione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio di amministrazione e i soci presenteranno liste di candidati che non abbiano un'età anagrafica superiore a 75 anni e che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 5 mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 10 mandati consecutivi come amministratore e come presidente del consiglio di amministrazione.

4. Ogni candidatura diversa da quella presentata dal consiglio di amministrazione uscente, deve essere presentata da un numero di soci sostenitori non inferiore a 15. Ciascun socio può concorrere a presentare fino a 2 candidature, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto.

Art. 19 bis (Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25.000.000 euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. In deroga all'art. 25, comma 2 del presente regolamento l'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
9. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.